COMUNE DI COLMURANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 508287 – Fax 0733 508112 C.A.P. 62020 P.IVA e Cod. Fisc. 00267160430
Sito internet: www.comune.colmurano.mc.it C.C.P. 13045620 E-mail: info@comune.colmurano.mc.it

==========

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA
N. 70 DEL 08-06-2020

Oggetto: **SCARTO E DISTRUZIONE ATTI ELETTORALI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/1998.

RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 41 del 12/06/2019 e n. 69 del 26/09/2019, con le quali sono state attribuite le funzioni di Responsabile, rispettivamente dell'Area Contabile e dell'Area Amministrativa, al sottoscritto, Sindaco pro-tempore del Comune di Colmurano, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000 (legge finanziaria 2001) e, s.m. e i..

VISTI l'articolo 183 e l'articolo 184, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.).

VISTI l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

CONSIDERATA la necessità, anche per meglio consultare gli atti elettorali, di dovere procedere alle operazioni di scarto degli atti ritenuti inutili;
Visto che, per lo scarto in argomento, debbono essere osservate le procedure di cui al «Regolamento per gli Archivi di Stato» emanato con R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, che all'art. 74 testualmente recita:

Art. 74 – 1. Le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza non potranno procedere ad alcuna eliminazione di atti, dei quali reputino inutile l'ulteriore conservazione, se non in seguito ad apposita deliberazione motivata dei rispettivi consigli, cui dovrà essere allegato l'elenco descrittivo delle carte da eliminarsi. Tali deliberazioni saranno assoggettate a speciale approvazione per parte dei Prefetti, previo nulla osta da concedersi dai sopraintendenti o direttori degli archivi di Stato competenti per circoscrizione.

Quando il sopraintendente o direttore creda di non poter concedere il «nulla osta» in base agli elementi forniti dall'Amministrazione proponente lo scarto, ne riferisce al Ministero dell'interno, il quale decide definitivamente ogni contestazione, udito il parere della Giunta del Consiglio per gli archivi.

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e precisamente:

– L'Art. 10 – Beni culturali.

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

….. omissis …..

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

….. omissis …..

– L'Art. 13 – Dichiarazione dell'interesse culturale.

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

– L'Art. 21 – Interventi soggetti ad autorizzazione.

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

….. omissis …..

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;

….. omissis …..

VISTO che l'Ufficio comunale:

- ha predisposto l'elenco degli atti da avviare allo scarto;
- ha inviato il detto elenco, per il prescritto nulla-osta, alla competente Sovrintendenza archivistica;

VISTO che la Sovrintendenza Archivistica di Ancona con nota n. 2292 in data 15 aprile 2020, ha espresso, sulla proposta di scarto, parere favorevole;

CONSIDERATO che di tutti i verbali vengono conservati, in appositi registri, ordinati cronologicamente per cui sarà possibile e agevole qualsiasi eventuale riscontro;

VISTO il "Massimario per lo scarto degli atti elettorali" approvato dalla Commissione di sorveglianza sugli archivi del Servizio Elettorale della Direzione Generale dell'Amministrazione Civile e sugli atti elettorali con delibera del 20 febbraio 1984;

VISTO il § 152 della circolare del Ministero dell'interno Direzione Generale dell'Amministrazione Civile – Direzione centrale Servizi Elettorali 1° febbraio 1986, n. 2600/L;

VISTO l'art. 6, commi 5 e 31, ultimo comma del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 sulla tenuta e revisione delle liste elettorali, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
VISTE le disposizioni della Sovrintendenza archivistica;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", e successive modificazioni;

DETERMINA

1. Di dichiarare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale 1. del presente provvedimento di cui ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii
2. Che tutti gli atti elettorali per i quali, in applicazione delle norme richiamate in narrativa è ammesso lo scarto, salvo diversa disposizione ministeriale, potranno essere scartati decorsi 5 anni dalla loro formazione o deposito;
3. Di procedere allo scarto e distruzione degli atti elettorali di cui all'allegato elenco;
4. Che della distruzione dovrà risultare da apposito verbale a cura dell'Ufficiale elettorale;
5. Per il procedimento di distruzione non è prevista alcuna spesa in quanto verrà eseguita in economia;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.toMARI MIRKO)

Pareri ex art. 49 e 147 Bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni
Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 08-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to MIRKO MARI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.
Colmurano, 13-08-2020

IL MESSO COMUNALE
(F.to LAMBERTUCCI FEDERICA)

==========

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 13-08-2020.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(LAMBERTUCCI FEDERICA)